

COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.º 267/2000)

Deliberazione nº 6 del 22.03.2019

OGGETTO: Gestione dei fondi vincolati afferenti alla gestione dissestuale ex art. 36 del d.l. n° 50/2017, convertito con legge n° 96/2017 – Definizione di un'intesa di carattere procedimentale per l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive rientranti nella categoria di fondi vincolati della gestione dissestuale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 17,30 e seguenti, nella sede delComune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Giuseppa Mezzasalma, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera nº 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12settembre 2018il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione nº 39 del 12/09/2018;

Richiamata/o:

□ l'art. 255, comma 10, del d.lgs. n° 267/2000, che nell'ambito delle gestioni liquidatorie prevede che:<<Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;</p>



⇒ l'art. 36, comma 2,del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017 prevede che:<<In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni eper le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazionedei residui attivi e passivi relativi ai fondi a

gestione vincolatacompete all'organo straordinario della liquidazione>>;

⇒ la deliberazione n° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie in ordine a:Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, nº 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, nº 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, nº 42, modificando ed integrando il decreto legislativo 10 agosto 2014, nº 126, recante, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. d), 185 comma 2, lett. i) e 187 del d.lgs. nº 267/2000 e del PCA 9.2, la disciplina della entrate con vincolo di destinazione specifica, composte dalle seguenti categorie giuridiche:

1. vincoli di destinazione stabiliti per legge;

vincoli di destinazione relativi a trasferimentiper specifici e ben definiti interventi;

3. vincoli di destinazione relativi a interventi finanziati mediate il ricorso a prestiti:

⇒ la deliberazione nº 3/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie in ordine a: "Questione di massima in merito alla riconoscibilità della natura vincolata delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti", recante il seguente principio di diritto: << I vincoli di destinazione delle entrate e delle spese devono necessariamente derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimento o da prestiti; pertanto, può riconoscersi natura vincolata alla gestione delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti(SIIU) a decorrere dall'entrata in vigore della legge – legge regionale 8 aprile 2010, nº 9 – che la prevede, ovvero dalla ricorrenza dei presupposti normativi che ne consentono l'individuazione>>;

la disciplina dei proventi dei permessi di costruire (PdC) di cui al d.lgs. nº 378/2001 e ss.mm.ii. che non dispone specifici vincoli di destinazione delle risorse relative al rilascio dei titoli abilitanti, ma dispone una destinazione a ben definite

categorie di opere ex art. 16 e seguenti del precitato decreto legislativo;

⇒ l'art. 13 della legge regionale nº 47/1977 e ss.mm.ii. che disciplina le aperture di credito che la Regione Siciliana è autorizzata ad effettuare a favore delle Amministrazioni locali per il finanziamento di specifici interventi/opere pubbliche; operativamente la gestione finanziaria prevede:

I'emissione di specifici Ordinativi di Accreditamento (OA), in favore del

Rappresentante Legale dell'ente nella qualità di Funzionario delegato;

■ la registrazione in bilancio ai sensi dell'art. 4, comma 4, 2° periodo del d.lgs. nº 77/1995, come trasfuso nel d.lgs. nº 267/2000, art. 162, comma 4, evitando la gestione di partire finanziarie fuori bilancio; ai nostri fini, la natura e la tipologia degli O.A., rientrano nella categoria di trasferimenti con specifico vincolo di destinazione ex art. 180, comma 3, lett. d) del d.lgs. nº 267/2000;

⇒ i contratti di prestito per la realizzazione di interventi specifici i quali rientrano nella categoria di partite vincolate provenienti da prestiti/indebitamento, e nello specifico i mutui assunti con i diversi istituti finanziatori Cassa DDPP/Credito Sportivo/Altri, soggiacciono alle disposizioni ordinamentali delle gestioni vincolate;



⇒ l'art. 36, comma 2 del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, in forza del quale <<L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";

Dato atto che, dalla superiore ricostruzione normativa e giurisprudenziale,

⇒ emerge chiaramente che la gestione vincolata, con posizioni finanziarie in perfetto equilibrio, dovrà essere attuata "distintamente" dalla ordinaria gestione dissestuale massa attiva/passiva - trovando la sua naturale origine nelle partite rilevate/registrate in bilancio le cui risorse a copertura devono risultare presenti nella cassa vincolata/Fondo di Cassa, quota vincolata;

⇒ anche le gestioni vincolate non escludono l'insorgenza di debiti fuori bilancio e, di conseguenza, ove ciò accada per effetto di una devianza dai canoni di corretta programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese, si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 254 del T.u.o.e.l. rubricato "Rilevazione della massa

passiva", con la conseguenza che le partite:

non risultano esentati dal principio di concorsualità;

concorrono, con la generalità dei creditori, alla soddisfazione della pretesa sui beni rilevati e registrati nella massa attiva;

devono essere inclusi tra i debiti fuori bilancio afferenti alle gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254, comma 3 del T.u.o.e.l.;

dovranno essere registrate in contabilità separate rispetto alla generalità delle posizioni debitorie riconducibili alla gestione dissestuale;

Accertato che:

⇒ il precitato art. 36 esprime un contenuto dispositivo sostanzialmente lacunoso sotto il profilo della effettiva e concreta attività di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati rispetto alla "ordinaria" massa debitoria; non risultano, in particolare, indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il quomodo della "rilevazione" e della "liquidazione" delle suddette partite, né esistono prassi e/o criteri direttivi utili a consentire, all'Ente, una compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi gestionali della specifica attività della gestione dissestuale nella movimentazione delle partite vincolate; gli unici aspetti normati prevedono la "gestione separata" dell'amministrazione dei suddetti residui;

⇒ la gestione di risorse vincolate, sia pure nella fase contabile dei residui attivi e passivi, diversamente dalla gestione delle ordinarie passività affidate al dissesto, non esclude "a priori" né una concomitante attività istruttoria di competenza dell'Ente, né la correlazione con ulteriori sviluppi gestionali rientranti nella competenza degli organi ordinari, in termini contabili, negli accantonamenti al

fondo pluriennale vincolato;

Richiamatol'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018, nel quale si rappresenta:

<<1 - La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comunidissestati di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso ilcoinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supportoconoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse



connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione dirisanamento;

- 2 Il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente;
- 3- Resta ferma la piena autonomia dell'OSL nell'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle norme che regolano dette funzioni;
- 4 Appartiene alla esclusiva responsabilità istituzionale degli organi rappresentatividell'ente dissestato promuovere, facilitare ed individuare modi e tempi delle auspicate intese di collaborazione con gli Organi straordinari di liquidazione.>>

Considerato che:

- ⇒ la coincidenza temporale del 31/12/2014 quale limite alla gestione dissestuale ex art. 242, comma 4 del T.u.o.e.l. e la decorrenza del sistema contabile armonizzato di cui al d.lgs. n° 118/2011, ha posto una serie di criticità e discrasie che il quadro normativo dissestuale non disciplina, imponendo, con l'urgenza del caso, una condivisione operativa tra la gestione liquidatoria OSL e l'amministrazione istituzionale ordinaria AIO;
- ⇒ il processo di riaccertamento dei residui:
 - straordinario operato a seguito della messa a regime della contabilità armonizzata, giusta deliberazione giuntale n° 140 del 12/10/2018, ha disposto la reimputazione e relativo finanziamento a mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato di alcune partite finanziarie riconducibili alla categoria dei fondi a gestione vincolata, con conseguente dichiarazione formale di esigibilità differita oltre il 31/12/2014 di obbligazioni giuridiche perfezionate passive costituite entro il 31/12/2014;
 - ✓ ordinario operato ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione:
 - 2015, giusta deliberazione giuntale nº 159 del 31/10/2018, ha confermato la reimputazione di alcune partite finanziarie riconducibili alla categoria dei fondi a gestione vincolata, con conseguente dichiarazione formale di esigibilità differita;
 - 2016, giusta deliberazione giuntale nº 27 del 18/02/2019, ha confermato la reimputazione di alcune partite finanziarie riconducibili alla categoria dei fondi a gestione vincolata, con conseguente dichiarazione formale di esigibilità differita;
 - ✓ <u>la reimputazione</u> delle partite con ricorso al FPV, ha accertato che le risorse a copertura risultano qualificate come esigibili/scadute al 31/12/2014, ex PCA 02, paragrafo 5.4, con competenza della gestione liquidatoria;

Accertato chein merito al perimetro di competenza della gestione dissestuale:

□ l'art. 252, comma 4 del d.lgs. nº 267/2000, dispone che: «l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato», e in modo convergente, l'art. 254, comma 3 che «nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi [...] i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato»;



- ⇒ l'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, con decorrenza dal 30/05/2004, prevede che «ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo testo unico».
- ⇒ il Ministero dell'Interno, in un recente parere, rif. 3/2015 del 08/01/2015, richiamando l'art. 252, comma 4 del 267/2000 e l'art. 5, comma 2 del d.l. nº 80/20104, ha evidenziato che << non rileva il momento in cui il debito diventa esigibile, bensì quello in cui è sorto il fatto o l'atto da cui sono derivati impegni di spesa dell'ente seppur successivamente riconosciuti con sentenza>>;

Ritenuto chela ricognizione della gestione dei fondi vincolati rileva una serie di criticità e di attività che dovranno essere completate per dare compiutezza ed operatività alla gestione dissestuale per una non chiara definizione della natura vincolistica delle partite finanziarie in esame e della loro successiva reimputazione;

Acquisita, per le vie brevi, l'intesa con l'Organo Esecutivo dell'ente, Visti/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

di concerto con l'Organo Esecutivo

DELIBERA

- 1. di definire un'intesa di carattere operativo/procedimentale per la gestione dei fondi con vincolo di destinazione, rientranti nel perimetro della gestione dissestuale e provenienti da:
 - a. vincoli di destinazione stabiliti per legge;
 - b. vincoli di destinazione relativi a trasferimentiper specifici e ben definiti
 - c. vincoli di destinazione relativi a interventi finanziati mediate il ricorso a prestiti;
 - con gestione finanziaria perfettamente in equilibrio ossia con specifica finanziaria immediatamente disponibile ed esigibile, precedentemente riscossa;
- 2. di concordare che l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive - gestione vincolata di cui al precedente punto, si sviluppi secondo la seguente intesa operativa:
 - a. preventiva presa visione da parte della gestione liquidatoria: verifica della riconducibilità degli interventi di spesa alla gestione dissestuale e rispondenza dell'obbligazione giuridica perfezionata passiva alla gestione vincolata con specifica provvista finanziaria immediatamente disponibile ed esigibile, con apposizione di un visto di avvenuto riscontro;
 - b. trasmissione dei provvedimenti ai fini della contabilizzazione separata: i responsabili dei procedimenti di spesa trasmetteranno alla gestione liquidatoria tutta la documentazione necessaria dalla quale si evinca, il



momento della costituzione dell'obbligazione, con estremi completi del soggetto creditore, tipologia di intervento, fonte di finanziamento, ammontare complessivo intervento, liquidazioni e relativi pagamenti; potranno essere richiesti ulteriori dati e informazioni/documentazioni se ritenuti necessari;

3. di attribuire all'Ufficio Uscite dell'Ente la competenza del riscontro/gestione dell'intesa;

4. di rafforzare il gruppo di lavoro a supporto della gestione dissestuale con profili

a. per determinare, anche in via provvisoria, il fondo di cassa al 31/12/2014, con le correlate rettifiche/compensazioni riscossioni/pagamenti operati ex art. 5 del D.P.R. 378/1993 e ss.mm.ii.

b. per impostare il sistema informativo - contabile della gestione liquidatoria secondo le previsioni normative e le indicazioni/istruzioni suggerite dalla prassi professionali e dalle migliori esperienze realizzate;

5. di trasmettere la presente intesa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio risanamento degli enti locali dissestati;

6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

7. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, Comma. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 3781 a cura del personale di supporto dell'OSL a:

Sindaco;

Segretario Generale del Comune di Milazzo;

Dirigenti delle Aree interessate;

Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio. Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

° all'albo pretorio;

° sul sito internet del Comune;

sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente – dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

II, Segretario, Verbalizzante sa Giuseppa Mezzasalma

Il sottoscritto	Segretario	Generale,	visti	gli	atti	d'ufficie,	SU	conforme attestazion	e
dell'addetto all'albo									

ATTESTA

		ie.	0= -2 210
he la presente del	liberazione è stata affissa all'all	oo pretorio comunal	e ii <u>25-03-2019</u> per
	dici giorni consecutivi.		
			2
	10.70	¥	•
Dalla Resi	denza Comunale, fi		
			Il Segretario Generale
	* * *		11 Segretano Generale
	*	* *	
'addetto all'albo			
	*		
		a e	
	(A)		
			*
ž.			**
Per copia conform			
re copia conson	ne an Originale.		
Glazzo,			
		,	
	Il Segretario Generale		
	N .		4